

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 21 aprile 2009)

Relatore di maggioranza: MARCO LUCHETTI

Relatore di minoranza: GUIDO CASTELLI

sulla proposta di legge n. 292

a iniziativa dei Consiglieri

AMAGLIANI, LUCHETTI, ALTOMENI, COMI, PROCACCINI, SORDONI

presentata in data 4 febbraio 2009

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI STRANIERI IMMIGRATI

e sulla proposta di legge n. 276

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 28 ottobre 2008

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1998, N. 2
“INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI IMMIGRATI”

Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa

Testo base: proposta di legge n. 292

Nuova titolazione:

**“DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DEI DIRITTI E DELL'INTEGRAZIONE
DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI”**

RELAZIONE ORALE

(694)

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 26 febbraio 2009)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 26 febbraio 2009 esaminato il testo della relazione sulla proposta di legge n. 292 avente ad oggetto "Disposizioni a sostegno dei diritti degli stranieri immigrati" abbinata alla n. 276 "Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1998, n. 2: Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati", approvata in sede referente dalla quinta Commissione nella seduta del 10 febbraio 2009

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 3 aprile 2009)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 3 aprile 2009 ha esaminato il testo delle proposte di legge n. 292 avente ad oggetto "Disposizioni a sostegno dei diritti degli stranieri immigrati" abbinata alla n. 276 "Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1998, n. 2: Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Luana Angeloni;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL

esprime parere favorevole

a condizione che vengano introdotte le seguenti modifiche:

- 1) nella titolazione della legge sostituire le parole "Disposizioni a sostegno dei diritti degli stranieri immigrati" con le parole "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati";
- 2) all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2 bis. La Regione ispira la propria azione alla garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi e alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato.";
- 3) all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2 bis. Gli interventi previsti dalla presente legge si estendono, fatte salve le norme comunitarie e statali, anche ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli.";
- 4) nella rubrica dell'articolo 3 sostituire le parole "Consulta regionale degli immigrati" con le parole "Consulta regionale per l'immigrazione";
- 5) all'articolo 3, comma 2, nel testo della lettera c) sostituire le parole "un rappresentante" con le parole "tre rappresentanti";
- 6) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera j) aggiungere la seguente:
"j bis) un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale".

- 7) all'articolo 3, comma 3, dopo la parola "rappresentanti" sopprimere la parola "di" ed aggiungere le parole: "delle Prefetture e di altre";
- 8) dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
"Art. 6 bis - (Funzioni dei Comuni e delle Province).
1. I Comuni, anche in forma associata, e le Province, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono:
a) all'erogazione di attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità verso i destinatari della presente legge;
b) alla promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo e della convivenza interculturale;
c) alla realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;
d) all'erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale;
e) alla realizzazione di interventi e progetti di accoglienza e integrazione a favore dei minori stranieri non accompagnati.
2. La Regione coordina gli interventi ed i servizi di cui al comma 1 e concorre alla loro attivazione attraverso appositi finanziamenti.
3. Qualora i Comuni e le Province non attivino i servizi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale sostiene i medesimi interventi attuati da associazioni ed enti attivi nel settore dell'immigrazione.";
- 9) dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
"Art. 7 bis - (Misure contro la discriminazione).
1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 286/1998, ed in osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di monitoraggio, informazione e assistenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui all'articolo 18 del d.lgs. 286/1998.
2. A tal fine l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di cui alla l.r. 28 luglio 2008, n. 23, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, assolve ai seguenti compiti:
a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori attraverso la costruzione di una rete di soggetti finalizzata alla rilevazione dei casi e si raccorda con la rete dei difensori civici locali nei casi di discriminazione in cui vengano presi in esame anche il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione;
b) favorisce l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale dei cittadini immigrati vittime di discriminazione;
c) coordina la propria attività con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti sul territorio regionale;
d) acquisisce tutti i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali;
e) promuove interventi formativi e campagne informative in tema di discriminazione;
f) attiva i servizi sociali e gli altri servizi territoriali locali per la tutela delle vittime di discriminazione che versino in situazione di grave vulnerabilità.";
- 10) all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1 bis. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla normativa di settore.";
- 11) all'articolo 12, al comma 6, dopo le parole: "nell'ambito di programmi umanitari," aggiungere le parole: "d'intesa con il Comune che realizza l'ospitalità,";

- 12) all'articolo 14, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3 bis. La Regione promuove il coordinamento, la formazione e l'informazione dei centri servizi di cui al comma 2, lettera b).";
- 13) all'articolo 16, prima del comma 1, aggiungere il seguente:
"01. La Regione promuove azioni volte a garantire ai destinatari della presente legge parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative.";
- 14) all'articolo 16 abrogare i commi 2, 3 e 4;
- 15) dopo l'articolo 17 aggiungere i seguenti:
"Art. 17 bis - (Interventi per la tutela del diritto di asilo).
1. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato, coinvolti per competenza, e con gli enti locali; tali iniziative sono prioritariamente rivolte ai minori non accompagnati, alle donne e alle vittime di tortura.
2. Per realizzare gli interventi di cui al comma 1, la Regione:
a) svolge un'azione di monitoraggio e analisi del fenomeno attraverso l'Osservatorio regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 7;
b) promuove il rafforzamento della rete di informazione e tutela;
c) promuove la formazione degli operatori;
d) promuove azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;
e) supporta gli enti locali che aderiscono a programmi nazionali ed europei di tutela del diritto di asilo;
f) promuove il coordinamento delle strutture pubbliche e private di accoglienza presenti sul territorio regionale.
Art. 17 ter - (Misure per il rispetto delle differenze religiose).
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove interventi volti a favorire:
a) la realizzazione di luoghi di culto delle differenti religioni;
b) l'assistenza religiosa nei luoghi di detenzione e di pena, nelle strutture ospedaliere e di cura;
c) l'assegnazione di spazi cimiteriali per la sepoltura e lo svolgimento dei riti funebri;
d) l'assegnazione di spazi per la macellazione rituale nel rispetto della normativa vigente;
e) il rispetto delle norme alimentari previste dalle diverse tradizioni religiose nelle mense pubbliche;
f) lo sviluppo di relazioni tra organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali per l'esame di possibili intese finalizzate a consentire l'osservanza nei luoghi di lavoro delle prescrizioni rituali e delle festività previste dalle differenti tradizioni religiose.";
- 16) all'articolo 20, prima del comma 1, aggiungere il seguente:
"01. Le risorse per l'attuazione delle politiche di cui alla presente legge sono definite in via ordinaria dalle rispettive normative di settore e dai corrispondenti strumenti di programmazione."

e con la seguente osservazione

in relazione all'articolo 15 sui mediatori culturali, pur essendo in corso l'elaborazione di una proposta di legge regionale sulle professioni sociali, si chiede di valutare l'opportunità di inserire un riferimento alla "valorizzazione e individuazione di una specifica professionalità dei mediatori interculturali". Del resto i maggiori problemi riscontrati dai Comuni nella gestione dei servizi di mediazione culturale sono la mancanza di una qualifica professionale certificata ed uniforme sul territorio nonché l'impossibilità di garantire una certa stabilità economica e continuità ai mediatori culturali.

La Presidente
Luana Angeloni

Testo proposta di legge n. 292**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, così come individuati all'articolo 2, ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili nonché a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio marchigiano.

2. Con la presente legge la Regione concorre, in particolare, all'attuazione dei principi sanciti dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua e sostiene iniziative volte a:

- a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;
- c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza degli immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
- d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d'origine;
- e) individuare e rimuovere, anche ponendo in essere attività di mediazione interculturale, gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione, alla formazione professionale, alle agevolazioni connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali;
- f) garantire adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. **Identico**

2. **Identico**

2 bis. La Regione ispira la propria azione alla garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi e alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato.

3. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 2 bis la Regione attua e sostiene iniziative volte a:

- a) **identica**
- b) **identica**
- c) **identica**
- d) **identica**
- e) **identica**
- f) **identica**

- g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
- h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza;
- i) agevolare progetti per il rientro nei Paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
- l) contrastare i fenomeni che comportano situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
- m) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale;
- n) promuovere l'integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento rivolti agli immigrati socialmente vulnerabili ed in primo luogo a donne e minori;
- o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
- p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
- q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati;
- r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.

Art. 2
(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati immigrati:

- a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apòlidi, i richiedenti asilo e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati o dimoranti nel territorio regionale;
- b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.

2. Gli interventi di cui alla presente legge si estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla

g) **identica**

h) **identica**

i) **identica**

l) **identica**

m) **identica**

n) **identica**

o) **identica**

p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione ~~culturale~~ **interculturale** rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;

q) **identica**

r) **identica**

Art. 2
(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati immigrati:

- a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apòlidi, i richiedenti asilo e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o ~~sono domiciliati o dimoranti~~ **dimorano** nel territorio regionale;
- b) **identica**

c) **identica**

2. Identico

normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del d.lgs. 286/1998, nonché ai minori stranieri non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.

Art. 3

(Consulta regionale degli immigrati)

1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di immigrazione la Consulta regionale degli immigrati.

2. La Consulta è composta da:

- a) l'assessore regionale competente o suo delegato;
- b) tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
- c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati a livello regionale;
- e) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI) regionale;
- f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni etniche iscritte al registro di cui all'articolo 9;
- g) cinque rappresentanti per ciascuna delle associazioni multietniche iscritte al registro di cui all'articolo 9;
- h) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di volontariato impegnate nel settore dell'immigrazione, iscritte al registro regionale del volontariato;
- i) un rappresentante per le imprese industriali, agricole, artigiane, delle cooperative, del commercio, del turismo e dei servizi, designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; per associazioni maggiormente rappresentative si intendono quelle con il maggior numero di iscritti a livello regionale;
- j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale o suo delegato.

Art. 3

(Consulta regionale ~~degli immigrati~~ **sull'immigrazione**)

1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di immigrazione la Consulta regionale ~~degli immigrati~~ **sull'immigrazione**.

2. La Consulta è composta da:

- a) **identica**
- b) **identica**
- c) ~~un rappresentante~~ **tre rappresentanti** dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;
- d) **identica**
- e) **identica**
- f) **identica**
- g) ~~cinque rappresentanti~~ **un rappresentante** per ciascuna delle associazioni multietniche iscritte al registro di cui all'articolo 9, **fino a un massimo di cinque**;
- h) un rappresentante ~~designato congiuntamente dalle~~ **delle** associazioni di volontariato impegnate nel settore dell'immigrazione, iscritte al registro regionale del volontariato, **designato dalla Consulta di cui all'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato)**;
- i) **identica**
- j) **identica**

3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

4. La Consulta è costituita entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta medesima e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

5. La Giunta regionale determina i requisiti delle associazioni aventi diritto, nonché i criteri e le modalità di designazione, da parte delle stesse, dei rappresentanti previsti al comma 2, lettere f), g) e h).

6. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 le designazioni dei rappresentanti di rispettiva competenza, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, fatte salve le successive integrazioni, alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute e ne convoca la prima riunione.

7. I componenti che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

Art. 4

(Organi e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g).

2. Il Presidente rappresenta la Consulta e la presiede; in caso di suo impedimento tali funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

3. Il Presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo.

4. La Consulta elegge il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Consulta, nonché da cinque membri eletti dalla stessa tra i suoi componenti, di cui almeno due scelti tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g).

5. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute. Il Comitato esecutivo:

- a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predispone l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione della Consulta;
- b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui all'articolo 5, comma 1;

3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti **dell'Ufficio scolastico regionale e delle Prefetture, nonché di altre** istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

4. Identico

5. Soppresso

6. Identico

7. Identico

Art. 4

(Organi e funzionamento della Consulta)

Identico

- c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e statali e con associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;
- d) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.

6. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.

7. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione interna.

8. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di immigrazione.

9. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

(Compiti della Consulta)

1. La Consulta esercita compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale e in particolare:

- a) formula proposte propedeutiche alla stesura del programma di cui all'articolo 6;
- b) esprime su richiesta pareri in ordine alle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;
- c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
- d) collabora con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali al monitoraggio del fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
- e) formula proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei

Art. 5

(Compiti della Consulta)

1. La Consulta esercita compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale e in particolare:

- a) **identica**
- b) **identica**
- c) **identica**
- d) **identica**
- e) formula proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela ~~dei~~

- cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie;
- f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di cui al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali);
- g) propone l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione.
- 2.** La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998.

Art. 6

(Programmazione regionale)

- 1.** L'Assemblea legislativa regionale approva il piano regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati che definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire la loro integrazione sociale. Il piano orienta la programmazione regionale nei singoli settori e, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sociale regionale, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
- 2.** La Giunta regionale presenta ogni triennio all'Assemblea legislativa la proposta di piano, sentita la Consulta di cui all'articolo 3, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento.
- 3.** Il piano ha validità triennale e conserva efficacia fino all'approvazione del nuovo.
- 4.** Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario garantire idonea accoglienza e protezione agli immigrati, in presenza di flussi migratori eccezionali dovuti a gravi crisi internazionali di natura bellica, economica o sociale.
- 5.** La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano o, negli anni successivi, dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, adotta, sentita la Consulta di cui all'articolo 3, il programma annuale degli interventi, contenente i criteri e le modalità per la sua attuazione.

- ~~cittadini stranieri~~ **degli** immigrati e delle loro famiglie;
- f) **identica**

- g) **identica**

2. Identico

Art. 6

(Programmazione regionale)

- 1.** L'Assemblea legislativa regionale approva il piano regionale per l'integrazione ~~dei cittadini stranieri~~ **degli** immigrati che definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire la loro integrazione sociale. Il piano orienta la programmazione regionale nei singoli settori e, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sociale regionale, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
- 2. Identico**
- 3. Identico**
- 4. Identico**
- 5.** La Giunta regionale, entro sessanta giorni ~~dall'approvazione del piano o, negli anni successivi,~~ dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, ~~adotta, sentita la Consulta di cui all'articolo 3,~~ **approva** il programma annuale degli interventi; ~~conten-~~

Art. 7

*(Attività dell'Osservatorio regionale
per le politiche sociali)*

1. L'Osservatorio regionale per le politiche sociali coordina e realizza, in particolare, attività di ricerca, studio e analisi in materia di immigrazione, al fine di:

- a) monitorare l'evoluzione del fenomeno nelle Marche;
- b) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale di cui all'articolo 6;
- c) valutare l'attuazione e gli esiti delle azioni intraprese in materia dalla Regione e dagli enti locali.

2. Per le funzioni di cui al comma 1 l'Osservatorio collabora con altri osservatori presenti sia a livello nazionale che locale e valuta la possibilità di promuovere la messa in rete delle banche dati regionali, nel rispetto della normativa statale.

Art. 8

(Conferenza sull'immigrazione)

1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto e di proposte con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalità che verranno stabilite.

Art. 9

*(Registro regionale
delle associazioni degli immigrati)*

1. Presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione è istituito il registro regionale delle associazioni degli immigrati.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale.

3. L'iscrizione al registro è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g) e per la concessione alle associazioni di contributi regionali.

~~nente i criteri e le modalità per la sua attuazione, coordinandolo con la restante programmazione di settore rivolta agli immigrati.~~

5 bis. Il programma di cui al comma 5 contiene i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in ambito sociale da finanziare ai sensi dell'articolo 20. Il programma è approvato sentita la Consulta di cui all'articolo 3 e la competente Commissione assembleare.

Art. 7

*(Attività dell'Osservatorio regionale
per le politiche sociali)*

Identico

Art. 8

(Conferenza sull'immigrazione)

Identico

Art. 9

*(Registro regionale
delle associazioni degli immigrati)*

Identico

Art. 10*(Integrazione, tutela culturale e interculturalità)*

1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli immigrati nella comunità marchigiana, per tutelare la loro identità culturale e valorizzare il loro patrimonio d'origine.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. In particolare, la Regione promuove e sostiene:

- a) corsi di lingua e di cultura italiana per minori ed adulti, finalizzati alla conoscenza interculturale ed anche all'inserimento nelle scuole dell'obbligo;
- b) insegnamenti integrativi relativi alla conoscenza della lingua e cultura d'origine;
- c) iniziative e progetti di educazione interculturali nel territorio, con particolare riguardo nelle scuole;
- d) servizi di mediazione culturale e linguistica;
- e) iniziative per l'affermazione delle pari opportunità;
- f) iniziative sociali, ricreative, culturali o sportive volte a promuovere l'integrazione delle diverse culture per favorire un clima di reciproca comprensione e prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza razziale e di xenofobia.

Art. 11*(Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale)*

1. Sono estesi agli immigrati gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia.

2. La Regione programma specifici interventi diretti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati.

3. La Regione sostiene corsi per la formazione e l'aggiornamento di mediatori interculturali, rivolti a operatori degli enti pubblici e delle associazioni operanti nel campo dell'immigrazione.

Art. 10*(Integrazione, tutela culturale e interculturalità)***1. Identico**

1 bis. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi in materia di diritto allo studio previsti dalla normativa regionale vigente.

2. Ai fini di cui ai commi 1 e 1 bis, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. In particolare, la Regione promuove e sostiene:

- a) **identica**
- b) **identica**
- c) **identica**
- d) servizi di mediazione ~~culturale~~ **interculturale** e linguistica;
- e) **identica**
- f) **identica**

Art. 11*(Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale)***Identico**

4. La Regione sostiene la formazione del personale della scuola e degli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati attraverso il coordinamento di progetti sull'educazione interculturale.

Art. 12

(Assistenza sanitaria)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, assicura ai soggetti di cui all'articolo 2 e agli immigrati temporaneamente presenti l'assistenza sanitaria e la fruizione delle prestazioni sanitarie ospedaliere, ambulatoriali e riabilitative presso le strutture del servizio sanitario regionale nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.

2. La tutela ed il controllo sanitario vengono inoltre garantiti attraverso l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 2 nelle campagne di screening e prevenzione collettiva e di educazione sanitaria.

3. La Regione assicura l'attuazione di specifici interventi di promozione della salute per la risoluzione dei problemi derivanti dalle condizioni di marginalità ed esclusione.

4. La Regione promuove attività formative per gli operatori socio-sanitari volte a migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.

5. Le Aziende sanitarie comunicano a cadenza annuale alla Giunta regionale le modalità attuative degli interventi previsti dal presente articolo, con particolare riferimento all'impiego dei servizi di mediazione interculturale e alle ulteriori iniziative intraprese per facilitare l'accesso ai servizi e alle cure da parte degli immigrati.

6. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs. 286/1998, l'Amministrazione regionale, nell'ambito di programmi umanitari, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti dai Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza.

Art. 13

(Difesa civica)

1. Gli immigrati hanno diritto di avvalersi dell'attività dei difensori civici degli enti locali,

Art. 12

(Assistenza sanitaria)

1. Identico

2. Identico

3. Identico

4. Identico

5. Identico

6. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs. 286/1998, l'Amministrazione regionale, nell'ambito di programmi umanitari, **d'intesa con il Comune che realizza l'ospitalità**, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di ~~cittadini stranieri~~ immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti dai Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza.

Art. 13

(Difesa civica)

Identico

nonché dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di cui alla l.r. 28 luglio 2008, n. 23.

Art. 14

(Centri di accoglienza e centri servizi)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciuto dall'ordinamento ed esercita ogni facoltà e potere riservatole dalla Costituzione e dalla legge al fine di evitare la realizzazione nel territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali siano disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei cittadini italiani.

2. I Comuni e le Comunità montane, anche attraverso la programmazione degli ambiti territoriali sociali e con il concorso della Regione, promuovono e incentivano l'istituzione di:

- a) centri di prima e seconda accoglienza, per assistere, durante periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di disagio e per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;
- b) centri servizi, per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, per facilitare l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari, l'inserimento lavorativo e scolastico e per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati.

3. Per la gestione dei centri di cui al comma 2, i Comuni e le Comunità montane possono convenzionarsi, nei limiti previsti dalla normativa statale vigente, con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati.

4. Le Province promuovono ed incentivano l'istituzione di centri polivalenti provinciali, anche autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all'articolo 9, per assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da Paesi non appartenenti alla UE.

Art. 14

(Centri di accoglienza e centri servizi)

1. Identico

2. Identico

3. Identico

3 bis. La Regione assicura il coordinamento dei centri servizi di cui al comma 2, lettera b).

4. Identico

Art. 15*(Mediatori interculturali)*

1. La Regione e gli enti locali valorizzano l'attività dei mediatori interculturali sia per la ricognizione dei bisogni degli utenti sia per l'ottenimento di adeguate prestazioni finalizzate a garantire pari condizioni di accesso ai servizi, favorendo le relazioni sociali tra persone e realtà diverse.

Art. 16*(Diritto all'abitazione)*

1. Sono estesi agli immigrati, residenti nei comuni della regione, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.

2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1 anche gli immigrati che hanno la propria famiglia nel Paese d'origine, purché usufruiscano degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali.

3. I Comuni e le Comunità montane sostengono e promuovono, con il concorso della Regione, il reperimento di alloggi idonei per gli immigrati mediante incentivi ed agevolazioni finanziarie, al fine di incoraggiare opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di cittadini immigrati, secondo la normativa vigente in materia.

4. I Comuni e le Comunità montane promuovono e sostengono ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità degli alloggi idonei per far fronte a situazioni di emergenza abitativa dei cittadini immigrati.

Art. 17*(Protezione sociale)*

1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dalla normativa statale e regionale vigenti.

2. La Regione coordina gli interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi in collaborazione con la rete di organismi pubblici e

Art. 15*(Mediatori interculturali)***Identico****Art. 16***(Diritto all'abitazione)*

01. La Regione promuove azioni volte a garantire ai destinatari della presente legge parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative.

1. Identico**2. Soppresso****3. Soppresso****4. Soppresso****Art. 17***(Protezione sociale)***1. Identico****2. Identico**

privati che offrono risposte al problema della tratta e dello sfruttamento.

Art. 18
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 2 marzo 1998, n. 2;
- b) i commi 10 e 11 dell'articolo 43 della l.r. 23 marzo 2000, n. 21 (Legge finanziaria 2000).

Art. 19
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui agli articoli 3, comma 5, e 9, comma 2.

2. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro regionale di cui all'articolo 9 e all'iscrizione nello stesso delle associazioni già iscritte al registro di cui all'articolo 9 della l.r. 2/1998, previa verifica dei requisiti.

3. La Consulta di cui all'articolo 9 della l.r. 2/1998 continua ad operare fino alla scadenza della legislatura regionale in corso e comunque fino alla successiva costituzione della Consulta di cui all'articolo 3.

4. Il programma triennale regionale degli interventi, adottato dall'Assemblea legislativa regionale per gli anni 2007/2009 ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 2/1998, conserva efficacia fino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 6, comma 1.

2 bis. La Regione, ai sensi dell'articolo 44, comma 12, del d.lgs. 286/1998, promuove la costituzione di centri di assistenza legale per gli stranieri vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al comma 1.

Art. 17 bis
(Interventi per la tutela del diritto di asilo)

1. La Regione, d'intesa con gli uffici centrali o periferici dello Stato e con gli enti locali, promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale vigente, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione.

Art. 18
(Abrogazioni)

Identico

Art. 19
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui ~~agli articoli 3, comma 5, e~~ **all'articolo 9**, comma 2.

2. Identico

3. Identico

4. Identico

Art. 19 bis
(Modificazioni alla l.r. 23/2008)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) è inserito il seguente:

“Art. 7 bis - (Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati).

1. L'Autorità svolge, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del d.lgs. 286/1998 citato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità:

- a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;
- b) favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;
- c) coordina la propria attività con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;
- d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali;
- e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.

Art. 20
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 470.800,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno 2009 mediante impiego di quota parte delle somme già iscritte nell'UPB 5.30.07 che si renderanno disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 2/1998.

Art. 20
(Disposizioni finanziarie)

Identico

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).

Testo proposta di legge n. 276**Art. 1***(Sostituzione dell'articolo 1)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1998, n. 2 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 - (Finalità).

1. La Regione, in attuazione dei principi della Costituzione e dello Statuto e in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili, nonché a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio marchigiano.

2. Con la presente legge la Regione concorre in particolare all'attuazione dei principi sanciti dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua e sostiene iniziative volte a:

- a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;
- c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza degli immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
- d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d'origine;
- e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alle opportunità e alle agevolazioni connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;
- f) garantire adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di di-

- ritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;
- g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
 - h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza;
 - i) agevolare progetti per il rientro nei Paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
 - l) contrastare i fenomeni che comportano situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
 - m) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;
 - n) promuovere l'integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento rivolti a donne e minori;
 - o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
 - p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
 - q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
 - r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 2/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - (Destinatari).

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

- a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apòlidi, i richiedenti asilo e i rifugiati regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati stabilmente nel territorio regionale;
- b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.

2. Gli interventi di cui alla presente legge si estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del d.lgs. 286/1998, nonché ai minori non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 2/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - (Consulta regionale degli immigrati).

1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di immigrazione la Consulta regionale degli immigrati.

2. La Consulta è composta da:

- a) tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
- b) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni (ANCI) regionale;
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati a livello regionale;
- d) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI) regionale;
- e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni etniche iscritte al registro di cui all'articolo 9;
- f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni multietniche iscritte al registro di cui all'articolo 9;
- g) cinque rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di volontariato impegnate nel settore dell'immigrazione, iscritte al registro regionale del volontariato.

3. La Consulta è costituita entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta medesima e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

4. La Giunta regionale determina i requisiti delle associazioni aventi diritto, nonché le modalità di designazione da parte delle stesse, dei rappresentanti previsti al comma 2, lettera g).

5. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 le designazioni dei rappresentanti di rispettiva competenza, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, fat-

te salve le successive integrazioni, alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute e ne convoca la prima riunione.

6. I componenti che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 4)

1. Ai commi 1 e 5 dell'articolo 4 della l.r. 2/1998 le parole: “lettera l)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera e)”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 2/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Compiti della Consulta).

1. La Consulta esercita compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale e in particolare:

- a) formula proposte propedeutiche alla stesura del programma di cui all'articolo 6;
- b) esprime su richiesta pareri in ordine alle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;
- c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
- d) collabora con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali al monitoraggio del fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
- e) formula proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie;
- f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali).

2. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 2/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Programmazione regionale).

1. Il Consiglio regionale approva il piano regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati che definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire la loro integrazione sociale. Il piano orienta la programmazione regionale nei singoli settori e, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sociale regionale, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 20.

2. La Giunta regionale presenta ogni triennio al Consiglio la proposta del piano, sentita la Consulta di cui all'articolo 3, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento.

3. Il piano ha validità triennale e conserva efficacia fino all'approvazione del nuovo.

4. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario garantire idonea accoglienza e protezione agli immigrati, in presenza di flussi migratori eccezionali dovuti a gravi crisi internazionali di natura bellica, economica o sociale.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano o, negli anni successivi, dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, adotta, sentita la Consulta di cui all'articolo 3, il programma annuale degli interventi contenente i criteri e le modalità per la sua attuazione.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 2/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - (Attività dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali).

1. L'Osservatorio regionale per le politiche sociali coordina e realizza in particolare attività di ricerca, studio e analisi in materia di immigrazione, al fine di:

- a) monitorare l'evoluzione del fenomeno nelle Marche;
- b) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale di cui all'articolo 6;
- c) valutare l'attuazione e gli esiti delle azioni intraprese in materia dalla Regione e dagli enti locali.”.

Art. 8

(Modifica all'articolo 9)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/1998 le parole: “lettera l)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera e)”.

Art. 9

(Modifica all'articolo 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 2/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. In particolare, la Regione promuove e sostiene:

- a) corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche all'inserimento nelle scuole dell'obbligo;
- b) insegnamenti integrativi relativi alla conoscenza della lingua e cultura d'origine;
- c) iniziative e progetti di educazione interculturali nella scuola e nel territorio;
- d) interventi di mediazione culturale;
- e) iniziative per l'affermazione delle pari opportunità;
- f) iniziative sociali o ricreative volte a promuovere l'integrazione delle diverse culture per favorire un clima di reciproca comprensione e prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza razziale e di xenofobia.”.

Art. 10

(Modifica all'articolo 11)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 2/1998 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione sostiene corsi per la formazione e l'aggiornamento di mediatori interculturali, rivolti a operatori degli enti pubblici e delle associazioni operanti nel campo dell'immigrazione.”.

Art. 11*(Modifiche all'articolo 14)*

1. La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 2/1998 è sostituita dalla seguente: "Difesa civica".

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/1998, dopo la parola "civici" sono aggiunte le seguenti: "degli enti locali, nonché dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23".

Art. 12*(Sostituzione dell'articolo 16)*

1. L'articolo 16 della l.r. 2/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 - (Centri di accoglienza e centri servizi).

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciuto dall'ordinamento ed esercita ogni facoltà e potere riservatole dalla Costituzione e dalla legge al fine di evitare la realizzazione nel territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali siano disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei cittadini italiani.

2. I Comuni e le Comunità montane, anche attraverso la programmazione degli ambiti territoriali sociali e con il concorso della Regione, promuovono e incentivano l'istituzione di:

- a) centri di prima e seconda accoglienza, per assistere, durante periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di disagio e per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;
- b) centri servizi, per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, per facilitare l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari, l'inserimento lavorativo e scolastico e per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati.

3. Per la gestione dei centri di cui al comma 2, i Comuni e le Comunità montane possono convenzionarsi anche con le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 9, nonché con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati.

4. Le Province promuovono ed incentivano l'istituzione di centri polivalenti provinciali,

autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all'articolo 9, per assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla UE.”.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 2/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 - (Mediatori interculturali).

1. La Regione e gli enti locali valorizzano l'attività dei mediatori interculturali sia per la ricognizione dei bisogni degli utenti sia per l'ottenimento di adeguate prestazioni finalizzate a garantire pari condizioni di accesso ai servizi, favorendo le relazioni sociali tra persone e realtà diverse.”.

Art. 14

(Modifica all'articolo 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 2/1998, la parola: “programma” è sostituita dalla seguente: “piano”.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 13, 15, 21 e 22 della l.r. 2/1998 sono abrogati.

Art. 16

(Disposizione transitoria)

1. La deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 2/1998, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.